

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2459 del 18/05/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI BOLOGNA. TITOLARE: VECCHI CLARA. NUMERO DI PROCEDIMENTO BO16A0079
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2567 del 18/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: concessione di derivazione da acque sotterranee

USO: irrigazione agricola

COMUNE: Bologna

TITOLARE: Vecchi Clara

CODICE PRATICA N. BO16A0079

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

visto che, con istanza presentata in data 01/07/2016 e protocollata con il n. PGB0/2016/12179 la Sig.ra Vecchi Clara Codice Fiscale VCCCLR24C67E136V, residente a Bologna in Via della Salute, 4/2, ha chiesto il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione preferenziale rilasciata al Sig. Zuntini Guido con determinazione n. 3208 del 08/03/2006, ad uso irrigazione agricola in Comune di Bologna, su terreno distinto al NCT al foglio 30, mappale 242, di profondità massima di m 35 e diametro della colonna mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 12 KW e portata massima di 4 l/s per un volume massimo di prelievo annuo di 800 mc;

vista la nostra comunicazione in data 08/06/2017 protocollo PGB0/2017/12156 con la quale si informava la Sig.ra Vecchi Clara dell'impossibilità di procedere al rinnovo della concessione preferenziale con cambio di titolarità in quanto il precedente titolare, Sig. Zuntini Guido, non aveva fatto richiesta di rinnovo della concessione rilasciata con determinazione n. 3208 del 08/03/2006, pertanto la concessione era scaduta e l'attuale titolare avrebbe dovuto presentare istanza di nuova concessione;

vista la comunicazione presentata dalla Sig.ra Vecchi Clara in data 24/10/2017 e protocollata col n. PGB0/2017/24673 che rettifica la precedente istanza e chiarisce che la medesima deve essere considerata come domanda di nuova concessione da pozzo esistente, sulla base della quale la struttura scrivente ha avviato la pratica di nuova concessione (pratica n. B016A0079);

considerato che la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione è irrigazione agricola e debba essere ricondotto all'uso "irrigazione agricola" calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a) come stabilito nella determinazione n. 3615 del 15/03/2006;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 67 in data 21/03/2018, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette,

- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- verificato che i quantitativi richiesti sono inferiori rispetto all'uso effettuato ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

- verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Reno-Lavino confinato superiore", codice 0442ER-DQ2-CCS con stato quantitativo buono, in condizione di rischio assente, caratterizzato a livello locale da soggiacenza piezometrica 2010/2012 compresa tra 45 e 50 m. dal piano campagna, da trend piezometrico 2002-2012 tra 0 e 0,1 m/a e da subsidenza compresa tra 10 e 12,5 mm/a;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva Derivazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Delibera n. 8/2015), la derivazione comporta un rischio ambientale ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione se sottoposta a particolari prescrizioni e se subordinata ai risultati di monitoraggio di sito specifici;

- Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po acquisito agli atti in data 05/03/2018 con il n. PGBO.2018/5413 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è stato espresso in

senso favorevole con la valutazione che la domanda può essere assentita alle seguenti condizioni che devono essere contenute nell'atto di concessione:

- deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente a frequenza almeno annuale al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- deve essere effettuato il monitoraggio dei livelli piezometrici per verificare che il rischio ambientale non sia incrementato dal prelievo nel tempo;
- **preso atto** della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n.41/2001 in data 27/02/2018 con il prot. n. 4854, che, pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 195,00;
- i canoni pregressi per le annualità 2016/2017 per l'importo di € 8,10 per l'anno 2016 e di € 12,00 per l'anno 2017 per il prelievo effettuato nelle more del rilascio della concessione;
- dei canoni di concessione per gli anni 2018-2027 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € 121,00;
- del deposito cauzionale per un importo di € 250,00;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Sig.ra Vecchi Clara Codice Fiscale VCCCLR24C67E136V, residente a Bologna in Via della Salute, 4/2, **la concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, per uso irrigazione agricola, da un pozzo esistente di profondità m 35, ubicato in comune di Bologna, nel terreno di proprietà del richiedente identificato al Foglio 30, mappale 242 della NCT del medesimo comune, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 4 l/s e volume annuo di 800 mc;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione agricola, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 12,10 per l'anno 2018 e in € 108,90 per tutti i successivi 9 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 121,00** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

4) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata** in € 250,00;

5) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione

secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D.
n.1775/1933.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta con istanza protocollata agli atti in data 24/10/2017 con il n. 24673, dalla Sig.ra Vecchi Clara Codice Fiscale VCCCLR24C67E136V, residente a Bologna in Via della Salute, 4/2.

Art.1

Descrizione delle opere di presa, modalità di esecuzione dei lavori, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso del medesimo.

La derivazione si effettua con le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene da un pozzo avente un diametro interno di mm 150 ed una profondità di m 35 dal piano di campagna, ubicato in Comune di Bologna, sul terreno distinto nel NCT al foglio 30, mappale 242, nel punto di coordinate UTM RER X 680.484, Y 932.970 in corrispondenza del corpo idrico "Conoide Reno-Lavino - confinato superiore", codice 0442ER-DQ2-CCS, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) la risorsa è derivata mediante elettropompa sommersa di potenza 12 KW, con una portata massima di 4 l/s, per un volume annuo complessivo non superiore a mc 800 ed è utilizzata per uso irrigazione agricola; ai fini del calcolo del canone, l'uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della LR n.3/1999;

C) ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura, che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

Art.2

Modalità e casi di sospensione del prelievo dell'acqua

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione.

Art.3
Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a:

- collocare in prossimità del pozzo il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, non appena questo gli venga consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivi prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a rilasciare un duplicato dello stesso.

- Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e dovrà essere effettuata la misurazione (almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno) del livello statico della falda. I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio scrivente.

- mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle norme del PTA, in considerazione di ridurre gli emungimenti da falda.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza del diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.4
Durata della concessione

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2027** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente ai sensi degli artt.32 e 33 del RR4 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse. La

revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' anche facoltà della Struttura provvedere alla revisione dell'utenza, disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.22 del Dlgs n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art.48 del RR 41/2001.

Art.5 Rinnovo della concessione

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, **entro e non oltre il 31/12/2027**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001;

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Strttura prima della scadenza della stessa. In quest'ultimo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte.

Art. 6 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.34 del RR 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art.30, comma 3 del R.R.41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente

versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art.7

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Epilogo

La sottoscritta Clara Vecchi Codice Fiscale VCCCLR24C67E136V, residente a Bologna in Via della Salute, 4/2, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.